

RACCOLTA FUNGHI EPIGEI NELLE FORESTE APPARTENENTI AL  
PATRIMONIO REGIONALE  
DELIBERAZIONE N. 1086

**Vista** la l.r. 7 febbraio 2012 n. 2 “Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio”;

**Visto** l’art. 44 del Regolamento regionale del 8 marzo 2013 n. 1 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 7 febbraio 2012 n. 2 con esclusione del Capo II del Titolo III in merito alle concessioni temporanee;

**Vista** la l.r. 11 luglio 2014 n. 17 “Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei”;

**Premesso** che, ai sensi dell’art. 18 della L.r. 22 gennaio 1999 n. 4 “Norme in materia forestale e di assetto idrogeologico “ e ss.mm. e ii., nonché in base ai rapporti convenzionali vigenti, il Corpo Forestale dello Stato ha gestito fino al 6 febbraio 2014 le foreste del patrimonio forestale regionale, di seguito elencate:

Imperia: Testa d’Alpe, Monte Ceppo, Gerbonte ;

Savona: Barbottina, Cadibona ;

Genova: Tiglieto, La Fame;

La Spezia: Gottero;

**Considerato** che, a fronte della cessazione della gestione delle suddette foreste da parte del Corpo Forestale dello Stato, prevista dall’articolo 11 della convenzione in vigore, approvata con DGR 952/2012 e sottoscritta in data 6/08/2012, la Regione è subentrata direttamente nelle funzioni precedentemente esercitate dal CFS, tra cui quelle afferenti al rilascio di concessioni temporanee per la raccolta dei funghi epigei spontanei ed all’organizzazione del sistema di distribuzione dei tesserini per la raccolta dei funghi;

**Richiamata** la DGR n. 915/2002 *Approvazione criteri e modalità per le concessioni di limitata durata nelle foreste di proprietà della Regione* con la quale, durante la gestione del CFS, era stata regolamentata, tra le altre cose, la disciplina delle concessioni temporanee per la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle foreste appartenenti al patrimonio regionale.

**Atteso** che, in base alle disposizioni contenute nella succitata deliberazione, la raccolta risulta subordinata al possesso da parte dei soggetti interessati di un tesserino rilasciato dall’ente gestore, a fronte del versamento di un corrispettivo in denaro, il cui importo, variabile

in relazione al numero di giorni di validità della concessione temporanea ed alle caratteristiche del soggetto autorizzato, risulta determinabile in base ai parametri di seguito richiamati:

- 3 euro per ogni giorno e per persona residente nel comune in cui ricade amministrativamente la Foresta;

- 7 euro per ogni giorno e per persona non residente;

**Dato atto** che con la medesima deliberazione la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle foreste regionali è stata limitata per i non residenti a soli 5 giorni a settimana, e che per quanto riguarda i limiti di quantità, i periodi e le tecniche di raccolta, nonché le modalità di trasporto valgono le disposizioni contenute nella legge regionale n. 17/2014 sopra richiamata;

**Richiamate** le note relative alla Foresta del Gottero del Comando provinciale di La Spezia del 3/5/2011 n. 1848 e del Comando regionale del 14/03/2011 n.2694 con le quali, al fine di garantire il necessario riposo vegetativo della stessa, è stata preclusa la raccolta dei funghi nelle giornate di martedì e mercoledì sia ai non residenti che ai residenti del Comune di Varese Ligure;

**Attesa** quindi l'esigenza di confermare i limiti temporali di raccolta funghi per assicurare il riposo vegetativo delle foreste, come segue :

a) per le Foreste di Testa d'Alpe, Gerbonte, Monte Ceppo, Barbottina, Cadibona, Tiglieto, La Fame, il limite temporale è per i non residenti di 5 giorni di raccolta alla settimana, così come stabilito nella DGR n. 915/2002;

b) per la Foresta del Gottero il limite temporale è, sia per i residenti del Comune di Varese Ligure che per i non residenti, di 5 giorni di raccolta alla settimana, con preclusione della raccolta nei giorni di martedì e mercoledì ;

**Ritenuto**, altresì, opportuno semplificare le modalità di rilascio delle concessioni temporanee riconoscendo quale titolo concessorio, in luogo del tesserino (non più distribuito capillarmente sul territorio di riferimento per il tramite dell'organizzazione del CFS), la ricevuta di un versamento diretto ovvero di un bonifico da parte dell'utente a favore della Regione per gli importi sopra riportati, recante l'indicazione delle generalità della persona che effettua la raccolta, anche se minore di anni 18, e l'individuazione dei giorni per i quali viene richiesto il provvedimento di concessione temporanea, da portare con sé, e presentare a richiesta degli organi di vigilanza, unitamente ad un documento di identità personale;

**Attesa** quindi l'esigenza di subordinare la concessione temporanea per la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle foreste appartenenti al patrimonio regionale gestite direttamente dalla Regione, oltretutto

all'ottemperanza dei periodi, delle modalità di raccolta e trasporto, nonché dei limiti quantitativi prescritti dalla l. r. 11 luglio 2014 n. 17 "Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei" al rispetto degli adempimenti e delle condizioni seguenti:

1) pagamento a favore della Regione, tramite versamento sul conto corrente postale **526160** intestato alla Tesoreria regionale ovvero mediante bonifico intestato a Regione Liguria – Genova, codice **IBAN IT41G0617501472000000198890** di un importo da determinarsi a cura del soggetto interessato, tenuto conto dei parametri di seguito specificati:

- 3 euro per ogni giorno e per persona nel caso di soggetti residenti nel comune, o nei comuni in cui ricade amministrativamente la Foresta;

- 7 euro per ogni giorno e per persona per i soggetti non residenti nel comune, o nei comuni in cui ricade amministrativamente la Foresta;

2) indicazione nel bollettino postale di versamento, ovvero nel bonifico bancario dei dati di seguito specificati:

a) generalità della persona che effettuerà la raccolta, anche se minore di 18 anni;

b) causale "Raccolta funghi nella Foresta di ....." "(specificare il nome della foresta dove si intende svolgere la raccolta);

c) le date relative ai giorni in cui sarà effettuata la raccolta;

3) obbligo di conservare la ricevuta di pagamento e di portarla con sé durante l'attività di raccolta, unitamente ad un documento di riconoscimento, al fine di esibirla a richiesta degli organi di controllo;

**DATO ATTO** che si provvederà ad introitare le somme sul capitolo 2200 "Proventi derivanti dai beni del demanio e del patrimonio regionale"

su proposta dell'Assessore Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura, Giovanni Barbagallo, e dell'Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università, Sergio Rossetti;

## DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono interamente richiamate:

**A)** di subordinare la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle Foreste appartenenti al patrimonio regionale di Testa d'Alpe, Monte Ceppo, Gerbonte, Barbottina, Cadibona, Tiglieto, La Fame, Gottero, oltreché all'ottemperanza delle modalità di raccolta e trasporto e dei limiti quantitativi prescritti dalla l. r. 11 luglio 2014 n. 17 "Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei", al rispetto degli adempimenti e delle condizioni seguenti:

1) pagamento a favore della Regione, tramite versamento sul conto corrente postale **526160** intestato alla Tesoreria regionale ovvero mediante bonifico intestato a Regione Liguria – Genova, codice **IBAN IT41G0617501472000000198890** di un importo da determinarsi a cura del soggetto interessato, tenuto conto dei parametri di seguito specificati:

- 3 euro per ogni giorno e per persona nel caso di soggetti residenti nel comune, o nei comuni in cui ricade amministrativamente la Foresta;
- 7 euro per ogni giorno e per persona per i soggetti non residenti nel comune, o nei comuni in cui ricade amministrativamente la Foresta;

2) indicazione nel bollettino postale di versamento, ovvero nel bonifico bancario, dei dati di seguito specificati:

- generalità della persona che effettuerà la raccolta, anche se minore di 18 anni;
- causale “Raccolta funghi nella Foresta di ..... “(specificare il nome della foresta dove si intende svolgere la raccolta);
- le date relative ai giorni in cui sarà effettuata la raccolta;

3) obbligo di conservare la ricevuta di pagamento e di portarla con sé durante l'attività di raccolta, unitamente ad un documento di riconoscimento, al fine di esibirla a richiesta degli organi di controllo;

**B)** di confermare i limiti temporali di raccolta funghi al fine di assicurare il riposo vegetativo delle foreste medesime, come segue :

- a) per le Foreste di Testa d'Alpe, Gerbonte, Monte Ceppo, Barbottina, Cadibona, Tiglieto, La Fame, il limite temporale è per i non residenti di 5 giorni di raccolta alla settimana, così come stabilito nella DGR n. 915/2002;
- b) per la Foresta del Gottero il limite temporale è, sia per i residenti del Comune di Varese Ligure che per i non residenti, di 5 giorni di raccolta alla settimana, con preclusione della raccolta nei giorni di martedì e mercoledì ;

**C)** di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Regione Liguria, sul Bollettino Ufficiale delle Regione Liguria, nonché sul portale tematico regionale (Agriligurianet) dando incarico al Servizio Politiche della Montagna e della Fauna selvatica di adottare le ulteriori forme di pubblicità più idonee a garantire la massima divulgazione della presente deliberazione;

**D)** di dare atto che si provvederà ad introitare le somme sul capitolo 2200 “Proventi derivanti dai beni del demanio e del patrimonio regionale”

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.